

N. 3606

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1998

Istituzione del servizio di assistenza psicologica
per il personale delle strutture militari

ONOREVOLI SENATORI. - Le strutture militari ospitano decine di migliaia di giovani in servizio di leva, provenienti da luoghi diversi, di diversa estrazione sociale e diverso livello culturale. I naturali problemi di convivenza sono spesso aggravati da una concezione arcaica della disciplina e dell'ordine, che è sfociata sovente in atti di vera e propria violenza, psicologica quando non fisica. I cittadini militari, in servizio di leva o in ferma prolungata, sono per lo più giovani che portano con sé il disagio della loro generazione, hanno maggior cultura e dispongono di più informazioni rispetto alle generazioni precedenti, ma sono spesso più fragili, e possono soffrire di forme di depressione ed aggressività. Grazie a recenti iniziative, il fenomeno del «nonnismo» è ormai bollato come atto di inciviltà e di violenza dalle stesse gerarchie militari; una serie di proposte, dall'istituzione del difensore civico alle modifiche del codice militare per estendere ai militari in servizio di leva la prerogativa di querela nel caso di ingiuria o violenza subita, e la richiesta di rispetto delle norme che prevedono l'avvicinamento del militare di leva al luogo di provenienza, servono a far sentire meno soli i giovani che svolgono la loro attività nelle strutture militari. Tuttavia l'Amministrazione della difesa presenta ancora scarso livello di attenzione alle problematiche del personale in servizio: in particolare la Sanità militare ha bisogno di una riforma incisiva, per rispondere alle esigenze delle migliaia di giovani che vivono nelle strutture militari anche per periodi brevi, eppure de-

cisivi per la formazione della vita futura. Il disagio giovanile non trova adeguato ascolto e sia i medici militari che i convenzionati non appaiono attrezzati a rispondere positivamente a questo tipo di emergenze. Con questa legge si istituisce un servizio di assistenza psicologica, che dovrà operare, tramite consulenti psicologi, in ciascuna struttura della Difesa che ospiti personale militare. Gli psicologi potranno essere così un punto di riferimento per i militari e per gli stessi dipendenti civili, per gli ufficiali ed i sottufficiali, prestando ascolto e consulenza in materie di ordine personale e relazionale. In tal modo sarà possibile affrontare per tempo fenomeni potenzialmente pericolosi, dando ai cittadini sotto le armi il messaggio che i loro diritti e le loro esigenze vengono tenute nella dovuta considerazione. Si prevede inoltre a dare un riconoscimento agli specialisti che hanno sinora prestato la loro opera di assistenza psicologica presso le strutture della Difesa, prevedendo il loro assorbimento nei ruoli dell'Amministrazione. La legge provvede ad assicurare agli psicologi la necessaria autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni, in modo da garantire al personale che ricorre alla consulenza degli specialisti la certezza che le informazioni e i dati personali acquisiti durante i colloqui resteranno riservati, in modo da incoraggiare l'utilizzo della consulenza psicologica anche come ausilio all'Amministrazione della difesa per creare un ambiente propizio allo sviluppo delle relazioni interpersonali e alla crescita professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Servizio di assistenza psicologica per il personale dell'Amministrazione della difesa nell'ambito del Servizio sanitario militare. Il Servizio è articolato su base territoriale ed opera in ogni struttura o installazione che ospiti corpi, reparti o personale sia militare che civile.

2. È istituito il ruolo di consulente psicologo per il personale militare, al fine di adempiere alle funzioni di cui all'articolo 2.

3. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, ad emanare i bandi di concorso necessari al reclutamento degli psicologi in numero adeguato alle esigenze del servizio, individuando il rapporto numerico adeguato tra i consulenti ed il personale in servizio militare.

Art. 2.

1. Il consulente psicologo svolge funzioni di sostegno in materia di ordine psicologico e relazionale, mediante attività di ascolto e consulenza al personale militare delle Forze armate, nonché di informazione e consulenza nei confronti di ufficiali e sottufficiali.

2. Il consulente psicologo opera nelle strutture della Amministrazione della difesa sulla base di un rapporto con gruppi di soggetti oppure, in tutte le occasioni in cui ciò sia necessario, con rapporto individuale, assicurando il rispetto della riservatezza di qualsiasi informazione personale.

3. Il Ministro della difesa determina la distribuzione degli psicologi sul territorio nazionale, garantendo un'adeguata presenza numerica degli psicologi in ciascuna struttura militare in relazione alla consistenza del personale militare e civile in servizio.

4. Il consulente psicologo svolge la propria opera professionale in piena autonomia dal comandante o dal direttore delle singole strutture militari senza comunque interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Art. 3.

1. Il Ministro della difesa promuove la pubblicizzazione del servizio di consulenza psicologica ed assicura al personale militare la possibilità di accedere ad esso, nel rispetto dei principi di riservatezza sui dati personali.

Art. 4.

1. Possono accedere al concorso di cui all'articolo 1 i laureati in psicologia abilitati all'esercizio della professione di psicologo e iscritti agli ordini professionali.

2. L'aver già ricoperto un precedente incarico presso l'Amministrazione della difesa per far fronte alle esigenze del servizio di consulenza psicologica costituisce titolo preferenziale ai fini del conferimento dei nuovi incarichi.

3. I contratti in convenzione con psicologi esterni all'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 giugno 1986, n. 304, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono intendersi a tempo indeterminato.

Art. 5.

1. Il Servizio sanitario militare provvede alla programmazione e al coordinamento degli interventi di consulenza psicologica, nonchè alla valutazione sull'efficacia dell'attività svolta, predisponendo una relazione annuale al Ministro.

2. Le spese di funzionamento del Servizio di cui all'articolo 1 sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo e iscritto

in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Con apposite convenzioni è definita l'operatività del Servizio di cui all'articolo 1 nelle strutture militari plurinazionali sul territorio italiano.

